



COMUNE DI RONCHIS (Provincia di Udine)

“RILASCIO CARTA D’IDENTITA’ AI MINORI (D.L. 13.5.2011 n.70)”

S’informa, che in seguito all’entrata in vigore del Decreto-Legge 13 maggio 2011 n. 70, intitolato “Servizi ai cittadini”, è stato soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta d’identità, precedentemente fissato in anni 15 ed è stata stabilita una validità temporale del documento, diversa a seconda dell’età del minore. In particolare il comma 5°, dell’art.10 del citato Decreto-Legge, ha modificato l’art.3 del T.U.L.P.S., del Regio Decreto 18.6.1931 n.773, che disciplinava appunto, detto documento.

Pertanto, la carta d’identità si rilascia a richiesta, sin dalla nascita e la validità è così differenziata:

- Da 0 a 3 anni – triennale
- Da 3 a 18 anni – quinquennale
- Maggiorenni di 18 anni - decennale

Di conseguenza **ai minori non verrà più’ rilasciato il lasciapassare dalla Questura**, ma basterà rivolgersi **all’Ufficio Demografico** del Comune, durante il consueto orario di apertura al pubblico, presentando la seguente documentazione:

- N. 3 fotografie fototessera recenti
- Se già in possesso, documento d’identità scaduto

ATTENZIONE

Le nuove disposizioni, prevedono che i minori di anni 14 che si recano **all’estero non accompagnati**, da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, siano muniti di una dichiarazione, indicante il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto, alla quale il minore viene affidato, rilasciata da chi può dare **l’assenso** e convalidata dalla Questura o dalle autorità consolari.

Per quanto riguarda invece, i minori di anni 14 che si recano all’estero accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci, si consiglia di munirsi di documentazione idonea, atta a comprovare la titolarità della potestà sul minore (per es: Certificato di nascita indicante paternità e maternità o nomina a tutore in base alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 15 del 26.5.2011).

Ronchis 5.7.2011

IL SINDACO
Biasutti Vanni